IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOC Risorse Umane e Contenzioso

Il dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 380 del 10/05/2021

OGGETTO: Dipendente matricola 3548
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 - L. 104/92 e s. m.i.

Esercizi/o . Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Risorse Umane e Contenzioso Proposta n° DT-386-2021

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Pasquina Del Gizzi

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. UOO248 del 02/07/2019, modificato e integrato con delibere n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25/03/2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione 30 marzo 2021, n. GO3488;

PREMESSO che il dipendente matricola 3548, coll.re prof.le sanitario infermiere, con nota prot.n. 5503 del 27/04/2021, ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per assistere il familiare disabile, residente in comune a distanza stradale superiore a 150 km;

che, con prot. n. 5799 del 03/05/2021, ad integrazione della domanda, ha trasmesso il Verbale del Centro Medico Legale INPS di Messina definito il 28/02/2020, senza revisione,

VISTO l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;

VISTE le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;

VISTO l'art. 38 del CCNL 2016-2018 del Personale Comparto Sanità del 21/05/2018;

VISTE le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate*:*
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
- *Che nessun altro familiare beneficia dei permessi retribuiti per lo stesso disabile;*
- *Che il familiare risiede in comune ad una distanza stradale superiore a 150 Km;*
- *Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*

RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza prot. n. 5503 del 27/04/2021, integrata in data 03/05/2021 con nota prot.n. 5799, e concedere al dipendente matricola 3548, il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., a decorrere dalla data del 04/05/2021;

di dover subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente –estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*), come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati :

- di prendere atto dell'istanza prot.n. 5503 del 27/04/2021, integrata dal verbale INPS acquisito con prot.n. 5799 del 03/05/2021, e concedere al dipendente matricola 3548 il beneficio dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i. per assistere il familiare disabile, residente in comune a distanza stradale superiore a 150 km, a decorrere dalla data del 04/05/2021;

- di subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente –estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*) come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;

- di dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane e Contenzioso curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane e Contenzioso

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate